



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. **3**

***** C O P I A *****

Seduta N. **1**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO – ANNO 2023**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19:00 nella in modalità mista, in presenza e a distanza tramite videoconferenza da remoto. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIANCHI DANIELE	S	RADAVELLI ALBERTO BENVENU'	S	MAGGIONI RENZO	S
SCOTTI SILVANA	S	LEONI VINCENZO	S		
LANZENI SAULO	S	BIANCHI ENRICO	S		
MORIGGI MARCO	N	CARMINATI LUCIO FRANCO	S		
RECANATI SIMONE	S	CARMINATI SERENA	S		

Assenti giustificati i signori:

MORIGGI MARCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BORSELLINO LUISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO – ANNO 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/09/2020 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021 e **n. 1 del 28/04/2023**;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico

per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 31/05/2022;

RILEVATO che la determinazione dei costi efficienti del servizio per l'annualità 2023 è avvenuta in sede di predisposizione del Piano finanziario quadriennale 2022/2025 sulla base dei criteri determinati da ARERA con MTR-2, di cui al punto precedente;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*;

VALUTATO di non avvalersi della facoltà di cui al punto precedente in ragione del fatto che l'importo già determinato per l'annualità 2023, pari ad € 276.180,00, contenuto nel PEF 2022 – 2025 approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata, risulta bastevole alla copertura dei costi del servizio per l'anno in corso;

TENUTO CONTO che ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 di cui al punto precedente sono state scomutate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad € 915,00, ottenendo così un importo pari ad € 275.265,00 che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 68,02% e del 31,98%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso

quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 comma 4 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali presenti come da trascrizione della registrazione della seduta pubblicata sul sito istituzionale del comune;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 10;

Votanti n. 10;

Favorevoli: n. 7;

Contrari: n. 3 (Carminati Lucio, Carminati Serena, Maggioni Renzo);

Astenuti: n. 0.

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI

per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; i coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);

2. di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TF (€/mq)	TV(€/N)
<i>FASCIA A</i>	1	0,72	49,00
<i>FASCIA B</i>	2	0,84	95,12
<i>FASCIA C</i>	3	0,92	123,94
<i>FASCIA D</i>	4	0,99	167,18
<i>FASCIA E</i>	5	1,06	201,76
<i>FASCIA F</i>	> 5	1,11	233,47

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48	0,46	0,94
2	Campeggi, distributori carburanti	0,75	0,72	1,47
3	Stabilimenti balneari	0,59	0,57	1,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,40	0,39	0,79
5	Alberghi con ristorante	1,24	1,20	2,44
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,83	1,68
7	Case di cura e riposo	0,93	0,90	1,83
8	Uffici, agenzie	1,31	1,32	2,63
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,65	0,66	1,31
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,03	1,01	2,04
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,42	1,37	2,79

12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,97	0,94	1,91
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,08	1,04	2,12
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,75	0,72	1,47
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,02	0,98	2,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,66	4,41	9,07
17	Bar, caffè, pasticceria	3,73	3,86	7,59
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	2,42	4,75
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,43	2,36	4,79
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,90	4,41	11,31
21	Discoteche, night club	1,53	1,48	3,01

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- **Primo acconto:** scadenza 30/09/2023 nella misura del 50%;
- **Saldo:** scadenza 01/12/2023 a conguaglio di quanto già versato

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 10;

Votanti n. 10;

Favorevoli: n. 7;

Contrari: n. 3 (Carminati Lucio, Carminati Serena, Maggioni Renzo);

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PAGAZZANO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 3 del 28/04/2023

Numero Proposta 4 del 21/04/2023

Settore: Settore Tributi e Segreteria

Servizio: Servizio Tributi

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO
– ANNO 2023**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 21/04/2023</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO BIANCHI DANIELE</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 21/04/2023</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO BIANCHI DANIELE</p>

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 28/04/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023



COMUNE DI PAGAZZANO

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28/04/2023

1. Piano economico-finanziario 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 28/04/2023

	2023		
	Ambito tariffario: Comune di Pagazzano		
	Costi del gestore diversi dal Comune	Costi del Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	18.428	-	18.428
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	60.010	-	60.010
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	57.075	1.768	58.842
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <i>CO^{ESP} 116,17</i>	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <i>CO^{ESP} 17</i>	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <i>COI^{ESP} 17</i>	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	14.654	-	14.654
Fattore di Sharing <i>A</i>	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>M(AR)</i>	8.792	-	8.792
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <i>AR ..</i>	12.995	-	12.995
Fattore di Sharing <i>ω</i>	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <i>M(ω)</i>	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <i>M(ω)AR ..</i>	8.577	-	8.577
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RCtot 17</i>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	15.749	15.749
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmas$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ΣTYa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021	118.144	17.517	135.661
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	14.209	10.532	24.741
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	-	23.374	23.374
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	18.365	6.049	24.414
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	-	-	-
Altri costi <i>CD ..</i>	46	-	46
Costi comuni <i>CC</i>	18.411	29.423	47.833
Ammortamenti <i>Amm</i>	7.332	16.369	23.702
Accantonamenti <i>Acc</i>	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	7.523	27.432	34.955
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R sic</i>	95	-	95
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <i>CK^{proprietari}</i>	-	-	-
Costi d'uso del capitale <i>CX</i>	14.950	43.801	58.751
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <i>CO^{ESP} 116,17</i>	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <i>CO^{ESP} 17</i>	3.680	-	3.680
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{ESP} 17</i>	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC 17</i>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	5.514	5.514
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmas$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021	51.250	89.269	140.519
$\Sigma Ta = \Sigma TYa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021	191.332	106.786	298.118
$\Sigma Ta = \Sigma TYa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021	169.394	106.786	276.180

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 28/04/2023

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata β			83%
$g_{\text{eff}} \cdot t_{\text{CO}_2}$			1124,36
costo unitario effettivo - CUEff cent/kg			23,07
Benchmark di riferimento cent/kg (abbisogno standard/costo medio settore)			22,39
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ			-0,01
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_{R}			-0,08
Totale γ			-0,09
Coefficiente di gradualità $\{1-\gamma\}$			0,92
Verifica del limite di crescita			
β_{pl}			1,7%
coefficiente di recupero di produttività λ			0,1%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità GL			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,59%
$\{1-\rho\}$			1,0259
ΣT_{max}			276.180
ΣTV_{max}			155.161
ΣTF_{max}			115.024
ΣT_{max}			270.185
$\Sigma T_{\text{max}} \cdot \{1-\rho\}$			1.0222
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			276.180
delta $(\Sigma T_{\text{max}} - \Sigma T_{\text{max}} \cdot \{1-\rho\})$			-
TVa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_{\text{max}} - \Sigma T_{\text{max}})$	118.144	17.517	135.661
TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_{\text{max}} - \Sigma T_{\text{max}})$	51.250	89.269	140.519
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della $(\Sigma T_{\text{max}} - \Sigma T_{\text{max}})$	169.394	106.786	276.180
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			915
ΣTV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			135.661
ΣTF - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			139.604
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			275.265
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

2. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo “criteri razionali”. Il riferimento a “criteri razionali” implica:

- a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)</i>	737.342,3	68,02%	346.665,7	31,98%	1.084.008,0	100%

Alla luce di quanto sopra emerge la seguente situazione, che si intende confermare per l’anno 2023:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	68,02%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	31,98%

3. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1 - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,84
<i>FASCIA B</i>	2	0,98
<i>FASCIA C</i>	3	1,08
<i>FASCIA D</i>	4	1,16
<i>FASCIA E</i>	5	1,24
<i>FASCIA F</i>	6 o più	1,30

Tabella 2 - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,85
<i>FASCIA B</i>	2	1,65
<i>FASCIA C</i>	3	2,15
<i>FASCIA D</i>	4	2,90
<i>FASCIA E</i>	5	3,50
<i>FASCIA F</i>	6 o più	4,05

Tabella 3 – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,91
7	Case di cura e riposo	1,00
8	Uffici, agenzie	1,40
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,70
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,80
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,00
17	Bar, caffè, pasticceria	4,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,50
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,40
21	Discoteche, night club	1,64

Tabella 4 - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m² anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	6,55
3	Stabilimenti balneari	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	3,55
5	Alberghi con ristorante	10,93
6	Alberghi senza ristorante	7,49
7	Case di cura e riposo	8,19
8	Uffici, agenzie	12,00
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	6,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	6,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	40,00
17	Bar, caffè, pasticceria	35,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	22,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	40,00
21	Discoteche, night club	13,45



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 28/04/2023

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO
– ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to **BIANCHI DANIELE**

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA BORSELLINO LUISA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 04/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BORSELLINO LUISA